

Allegato A)

AVVISO REGIONALE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ACCREDITAMENTO DEGLI ORGANISMI CHE SVOLGONO ATTIVITA' DI FORMAZIONE NEL TERRITORIO REGIONALE

Premessa

La Regione Toscana adotta il presente avviso in coerenza ed attuazione:

- della legge regionale 32/2002 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” e ss.mm.ii.;
- del Regolamento di esecuzione della LR 32/2002 approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R e ss.mm.ii.;
- della delibera della Giunta regionale n. 968 del 17 dicembre 2007 e ss.mm.ii., con la quale si approvano i requisiti e le modalità tecniche per l’accreditamento degli organismi formativi e le modalità di verifica, ed alla quale in particolare si rimanda;
- dell’art. 14.1 dell’allegato A alla delibera della Giunta regionale n. 1407 del 27 dicembre 2016 che tra l’altro prevede che i requisiti specifici dell’accreditamento relativo all’ambito “obbligo d’istruzione”, di cui agli artt. 2.4.1 e 4 (limitatamente all’ambito “obbligo di istruzione”), sono da considerare aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalla D.G.R. 968/2007 e ss.mm.ii..

Art. 1 – Finalità generali

Il presente avviso ha come oggetto l’accreditamento degli Organismi formativi - con sedi localizzate in Toscana – pubblici o privati che intendano organizzare ed erogare attività di formazione, finanziate con risorse pubbliche, e/o riconosciute ai sensi dell’art. 17 della L.R.T. 32/2002, e/o che intendano erogare attività di formazione ad utenti individuali che beneficiano di strumenti di finanziamento a domanda individuale (voucher, buoni, etc.).

Con il presente avviso la Regione Toscana attiva le procedure per l’accesso al sistema regionale di accreditamento, finalizzato a consentire agli Organismi di formazione che intendano operare nel territorio regionale il conseguimento di standard minimi di qualità, indispensabili per lo svolgimento di attività formative finanziate con risorse pubbliche e/o riconosciute ai sensi dell’art. 17 della L.R.T. 32/2002.

Con il presente avviso, la Regione Toscana attiva le procedure per l’accreditamento all’ambito “Obbligo d’Istruzione” secondo quanto disciplinato dagli articoli 2.4, 2.4.1, 4 (limitatamente all’obbligo di istruzione”) dell’all. A alla DGR 1407 del 27/12/2016.

Art. 2 - Validità dell'avviso e suoi aggiornamenti

È possibile presentare domanda di accreditamento ai sensi della DGR 968/07 e ss.mm.ii. entro il termine ultimo del 11 luglio 2017, così come previsto dall’art. 14 dell’all. A alla DGR 1407 del 27/12/2016

Le domande di accreditamento possono essere presentate in qualsiasi momento, a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul BURT del presente avviso stesso. Il formulario on-line necessario per la predisposizione della domanda sarà reso disponibile all’indirizzo <http://web.rete.toscana.it/accreditamento/>.

Il presente avviso potrà subire aggiornamenti e modifiche, quale coerente conseguenza di modifiche e/o integrazioni che dovessero essere approvate dalla Giunta regionale nella disciplina del sistema regionale di accreditamento o quale decisione del Settore competente finalizzata ad una migliore attuazione dell'avviso stesso.

Art. 3 – Destinatari dell'accREDITamento: soggetti ammessi alla presentazione della domanda

Sono tenuti a presentare domanda di accREDITamento tutti gli Organismi formativi – con sedi localizzate in Toscana - pubblici o privati che intendano organizzare ed erogare attività di formazione:

- finanziata con risorse pubbliche ai sensi del comma 1 dell'art. 17 della L.R.T. 32/2002;
- riconosciuta ai sensi del comma 2 dell'art. 17 della L.R.T. 32/2002;
- ad utenti individuali che beneficiano di strumenti di finanziamento a domanda individuale (voucher, buoni, etc.) art. 1 D.G.R. 968/07 e ss.mm.ii.;
- nell'ambito dell'Obbligo d'Istruzione.

Per Organismo formativo deve intendersi un soggetto dotato di configurazione giuridica e finanziaria autonoma, che abbia la formazione tra le proprie finalità statutarie (o comunque sancita da altri atti di analoga valenza puntualmente richiamati nell'articolo 4 del presente avviso).

Gli Organismi formativi che intendono erogare servizi formativi nell'ambito dell'“Obbligo d'Istruzione” (art. 2.4 dell'A alla DGR 1407/2016) devono avere tra le proprie finalità statutarie:

- l'assenza di finalità di lucro;
- lo svolgimento di attività formativa destinata all'istruzione e formazione dei giovani fino 18 anni. (requisito I.1.2 art. 4 dell'A alla DGR 1407/2016).

In ogni caso i requisiti relativi all'“Obbligo d'Istruzione” -artt. 2.4.1, 4 (limitatamente all'ambito “obbligo di istruzione”) e 14.1 dell'allegato A alla DGR 1407/2016) - sono da considerarsi aggiuntivi ai requisiti previsti per ottenere l'accREDITamento alle attività di formazione, finanziate con risorse pubbliche, e riconosciute di cui all'art. 4 allegato A alla D.G.R. 968/2007 e ss.mm.ii..

Art. 4 - La domanda di accREDITamento: contenuti e modalità di presentazione

Gli Organismi formativi che non sono accREDITati ai sensi della D.G.R. 968/2007 e ss.mm.ii. sono tenuti a seguire le modalità e le procedure prevista al successivo art. 4.1

Gli Organismi formativi, già accREDITati ai sensi della D.G.R. 968/2007 e ss.mm.ii., che intendono accREDITarsi all'Obbligo d'Istruzione sono tenuti a seguire modalità e procedura previste al successivo art. 4.2.

Art. 4.1 – Procedura di AccREDITamento informatica

La domanda deve essere presentata dall'Organismo formativo, completa di formulario ed allegati.

La domanda e il formulario devono essere compilati on-line all'indirizzo <http://www.regione.toscana.it/-/accREDITamento-degli-organismi-formativi> e inviati sia in formato telematico, sia in formato cartaceo. Con l'espressione “invio telematico” si intende la procedura telematica che permette il passaggio del formulario allo stato “chiuso”.

Il formulario on line prevede la possibilità di selezionare l'accREDITamento per l'“Obbligo d'Istruzione” solo se viene richiesto anche l'accREDITamento per le attività riconosciuta e finanziata.

Il plico contenente la stampa cartacea della domanda, del formulario e di tutta la documentazione richiesta deve essere inviato, mediante servizio postale (raccomandata AR), o consegnata a mano al:

Settore Sistema Regionale della Formazione. Programmazione IeFP, Apprendistato e Tirocini della Regione Toscana, Piazza dell'Unità Italiana n. 1 – 50123 FIRENZE.

La consegna a mano potrà essere fatta nei giorni feriali dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9:30 alle ore 12:30.

Sul plico deve essere apposta la dicitura: "Domanda di accreditamento".

Sulla domanda deve essere apposta marca da bollo di euro 16,00 (fatta eccezione per gli enti che non vi sono tenuti secondo la vigente normativa; in tal caso dovrà essere espressamente riportato sulla domanda il riferimento alla norma di esenzione).

Le versioni cartacee di domanda e formulario devono essere sottoscritti dal legale rappresentante dell'Organismo che presenta la domanda, ai sensi e con le modalità di cui al DPR 445/2000 articolo 38 comma 3, allegando copia fotostatica chiara e leggibile del documento di identità dello stesso legale rappresentante.

La copia cartacea del formulario deve riportare fedelmente quanto contenuto nel formulario compilato ed inviato per via telematica.

Le Dichiarazioni sostitutive, i cui facsimile sono presenti on-line, devono essere sottoscritte dai soggetti ivi indicati a seconda della tipologia di dichiarazione da produrre. Le dichiarazioni sostitutive di atto notorio devono essere sottoscritte ai sensi e con le modalità di cui al DPR 445/2000 articolo 38 comma 3, e deve essere allegata copia fotostatica chiara e leggibile del documento di identità del soggetto ivi indicato a seconda della tipologia di dichiarazione.

Alla copia cartacea della domanda devono inoltre essere allegati:

1. curricula delle persone che presidiano le funzioni di cui al requisito l.3 dell'Allegato A della DGR 968/07;
2. certificazione dati di bilancio, redatta secondo il facsimile presente nella sezione "Allegati" del formulario, sottoscritta dal revisore contabile. Sono esclusi dall'obbligo di certificazione dei dati di bilancio di cui sopra gli organismi che si sono costituiti nell'anno in cui viene presentata la domanda di accreditamento, per il solo anno in cui è avvenuta la loro costituzione.
3. per gli organismi in possesso della certificazione di qualità, copia della certificazione rilasciata dall'Ente certificatore;
4. copia dello statuto/atto costitutivo.

Qualora trattasi di soggetto giuridico non tenuto dalla vigente normativa all'adozione di statuto/atto costitutivo, deve essere allegata alla domanda copia della visura camerale.

Qualora trattasi di ente pubblico il cui statuto/atto costitutivo rimandi, per la disciplina delle relative attività, ad altri atti amministrativi e regolamentari, oltre allo statuto/atto costitutivo devono essere allegati alla domanda anche tali atti.

Qualora trattasi di ente che possiede finalità formative in virtù di disposizioni normative regionali e/o nazionali, devono essere indicate con dichiarazione sostitutiva a firma del legale rappresentante le normative di riferimento.

5. tutte le Dichiarazioni sostitutive generate dal sistema, i cui facsimile sono presenti on-line.

Non viene ritenuta ammissibile la produzione, in luogo dei documenti come specificati nel precedente punto 4, di dichiarazioni sostitutive a cura del legale rappresentante.

Art. 4.2 – Procedura di ampliamento per l’accreditamento all’Obbligo d’Istruzione

Gli organismi formativi già accreditati nell’ambito della formazione riconosciuta e finanziata (a norma della DGR 968/07 e ss.mm.ii.) possono presentare domanda per l’ampliamento all’ambito dell’Obbligo d’Istruzione (a norma della DGR 1407/2016), con la modalità di seguito riportata.

- Domanda in bollo (come da facsimile - allegato 1) a sottoscritta dal legale rappresentante dell’organismo nella quale è dichiarato:
 1. che l’organismo formativo ha tra le proprie finalità statutarie:
 - l’assenza di finalità di lucro;
 - lo svolgimento di attività formativa destinata all’istruzione e formazione dei giovani fino 18 anni. (requisito l.1.2 art. 4 dell’A alla DGR 1407/2016);
 2. di prevedere un progetto educativo finalizzato a far acquisire agli studenti i saperi e le competenze di cui al Decreto della Pubblica Istruzione 22 agosto 2007, n. 139;
 3. di applicare il CCNL per la formazione professionale nella gestione del personale dipendente impegnato nei percorsi citati;
 4. di prevedere nelle attività educative personale docente in possesso di abilitazione all’insegnamento ed esperti in possesso di documentata esperienza maturata per almeno 5 anni nel settore professionale di riferimento (ai sensi dell’art. 19 D.Lgs. 226/05);
 5. di garantire la collegialità nella progettazione e nella gestione delle attività didattiche e formative, assicurando la certificazione periodica e finale dei risultati di apprendimento;
 6. di essere in possesso di strutture, aule ed attrezzature idonee alla gestione di servizi educativi all’istruzione e formazione;
 7. di avere in organico, fin dal momento dell’accreditamento ambito Obbligo d’Istruzione e per tutto il periodo in cui permane tale accreditamento almeno tre persone, a condizione che il totale delle ore contrattuali sia almeno pari a quello di due dipendenti full time (72 ore settimanali) indicando quali sono queste tre persone¹;
 8. che due delle tre persone di cui al punto precedente ricoprono figure di presidio e sono assunte con contratto di lavoro subordinato (CCNL per la formazione professionale) a tempo indeterminato e/o determinato non inferiore a tre anni, full time e/o part time, a condizione che il totale delle ore contrattuali delle figure di presidio sia almeno pari a quello di un dipendenti full time e un dipendente part time al 50% (54 ore settimanali - non è ammesso, nel conteggio, l’eventuale amministratore o socio) indicando quali sono le figure professionali assunte (requisito l.3.a - art. 4 dell’A alla DGR 1407/2016);
 9. di possedere le competenze professionali aggiuntive alle figure di presidio previste dal requisito. l.3.6 e di indicare quali sono le risorse professionali (requisito l.3.6 - art..4 dell’A alla DGR 1407/2016);
 10. di avere formalizzato la procedura relativa alle attività di orientamento ed ingresso ai percorsi formativi, progettazione e valutazione (così come prevista dal requisito l.4.3.1 – art.4 – all. A – DGR 1407/2016);
 11. di avere formalizzato la procedura relativa alla gestione delle relazioni con le famiglie degli allievi (così come prevista dal requisito l.4.3.2 – art. 4 – all. A – DGR 1407/2016);
 12. di essere a conoscenza e di rispettare la regola secondo cui non è ammesso l’utilizzo di locali temporanei per lo svolgimento di attività di obbligo d’istruzione;
 13. di aver formalizzato un protocollo o altro documento formale di relazione e collaborazione con altri soggetti del mondo del lavoro (imprese, associazioni sindacali dat. lavoro e lavoratori, enti bilaterali, ordini professionali, associazioni no-profit, ecc. ...), dei servizi socioassistenziali nell’area del disagio e dell’handicap, nonché del sistema scolastico (Istituti secondari superiori, università, ecc. ...) presenti sul territorio di riferimento, comprensiva dei requisiti documentali minimi di cui al requisito. III.1.2 dell’art. 4 dell’allegato A alla DGR 1407/16.

¹ DEVONO ESSERE TRE PERSONE DISTINTE

14. L'organismo si obbliga a conservare presso i propri uffici la documentazione di cui ai punti precedenti che non vengono richiesti come allegati della domanda, ivi compresi i documenti con cui vengono formalizzate le procedure relative alle attività di orientamento ed ingresso ai percorsi formativi, progettazione e valutazione, le procedure relative alla gestione delle relazioni con le famiglie degli allievi, nonché il protocollo o altro documento formale di relazione e collaborazione con altri soggetti del mondo del lavoro, impegnandosi ad esibirla nel corso della visita in loco ed in ogni altra occasione in cui la stessa venga richiesta dalla Regione.

La domanda deve essere corredata da:

- Autocertificazione del Legale Rappresentante (come da facsimile - allegato 10) alla presente, nel quale si dichiara che l'organismo opera nel rispetto delle disposizioni previste articoli 2.4, 2.4.1 e 4 (allegato A alla Delibera di Giunta Regionale n. 1407 del 27/12/2016) riguardo alla normativa di riferimento in materia di accreditamento per l'obbligo d'istruzione;
- Copia fotostatica chiara e leggibile del documento di identità dello stesso legale rappresentante;
- Copia dello statuto / atto costitutivo;
- Copia dei contratti di lavoro delle tre persone in organico il cui totale di ore contrattuali sia almeno pari a quello di due dipendenti full time (72 ore). Due dei tre contratti di lavoro devono essere riferiti a figure di presidio e deve trattarsi di contratto di lavoro subordinato (del CCNL Formazione professionale) a tempo indeterminato e/o determinato di durata non inferiore a tre anni, full time e/o part time, a condizione che il totale delle ore contrattuali delle figure di presidio sia almeno pari a quello di un dipendente full time e di un dipendente part time al 50% (54 ore settimanali);
- Autocertificazione e Curriculum vitae - Firmati e datati - del Responsabile Funzione di Consulenza Orientativa, dal quale si evinca il possesso dei requisiti indicati nel dispositivo di accreditamento (art. 4 - Requisito I.3.6) - Allegato A alla DGR 1407/2016);
- Autocertificazione e Curriculum vitae - Firmati e datati - del Responsabile Funzione di Inserimento Lavorativo, dal quale si evinca il possesso dei requisiti indicati nel dispositivo di accreditamento (art. 4 - Requisito I.3.6) - Allegato A alla DGR 1407/2016);
- Autocertificazione e Curriculum vitae - Firmati e datati - del Responsabile Funzione di Progettazione Didattica, dal quale si evinca il possesso dei requisiti indicati nel dispositivo di accreditamento (art. 4 - Requisito I.3.6) - Allegato A alla DGR 1407/2016).

La domanda deve essere inviata con raccomandata A.R. o consegnata a mano a:

Regione Toscana - Settore Sistema Regionale della Formazione. Programmazione IeFP, Apprendistato e Tirocini, Piazza dell'Unità Italiana 1 - 50123 Firenze

La consegna a mano potrà essere fatta nei giorni feriali dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9:30 alle ore 12:30.

Sul plico deve essere apposta la dicitura: "Domanda di accreditamento – Ambito Obbligo d'Istruzione".

Sulla domanda deve essere apposta marca da bollo di euro 16,00 (fatta eccezione per gli enti che non vi sono tenuti secondo la vigente normativa; in tal caso dovrà essere espressamente riportato sulla domanda il riferimento alla norma di esenzione).

Per qualsiasi altra variazione, l'organismo formativo deve attenersi scrupolosamente a quanto previsto dalla "procedura per la comunicazione delle variazioni anagrafiche".

I soggetti non accreditati devono presentare domanda di accreditamento ai sensi della DGR 968/07 e s.m.i e contestuale domanda di ampliamento all'ambito dell'obbligo di istruzione. Non saranno

ammissibili domande di accreditamento all'ambito obbligo di istruzione presentate da soggetti non accreditati ai sensi della DGR 968/07 e ss.mm.ii.

Art. 5 - Ammissibilità della domanda di accreditamento

Art. 5.1 – Procedura di Accreditamento informatica - Ammissibilità

Per essere considerata ammissibile la domanda di accreditamento deve:

1. essere presentata da soggetto ammissibile secondo quanto indicato al precedente art. 3, in riferimento alla definizione ed alle caratteristiche degli Organismi formativi. In particolare comportano l'esclusione della domanda di accreditamento:
 - a) la non localizzazione in Toscana dei locali (ufficio, aula didattica, relativi servizi) prescritti quali requisiti minimi necessari per l'ottenimento dell'accredimento. Non è invece rilevante ai fini dell'ammissibilità della domanda la localizzazione fuori regione della sede legale dell'Organismo richiedente,
 - b) l'impossibilità di rilevare la presenza di finalità formative nello statuto/atto costitutivo o negli altri atti puntualmente indicati al punto 4 dell'articolo 4.1;
2. essere completa degli allegati e delle dichiarazioni sostitutive richieste, regolarmente sottoscritte dai soggetti ivi indicati a seconda della tipologia di dichiarazione prodotta;
3. essere sottoscritta dal legale rappresentante;
4. essere accompagnata, a pena di esclusione, dalla copia cartacea del formulario, sottoscritto dove richiesto dal legale rappresentante e conforme alla copia inviata per via telematica, così come indicato all'articolo 4.1.

Art. 5.2 – Procedura di ampliamento per l'accredimento all'Obbligo d'Istruzione - Ammissibilità

Per essere considerata ammissibile la domanda di accreditamento deve essere presentata da soggetto ammissibile secondo quanto indicato al precedente art. 3, in riferimento alla definizione ed alle caratteristiche degli Organismi formativi e firmata dal Legale Rappresentante. In particolare comportano l'esclusione della domanda di accreditamento:

1. mancanza della copia dello statuto/atto costitutivo e/o l'impossibilità di rilevare la presenza tra le proprie finalità statutarie:
 - a) dell'assenza di finalità di lucro,
 - b) dello svolgimento di attività formativa destinata all'istruzione e formazione dei giovani fino 18 anni. (requisito I.1.2 art. 4 dell'A alla DGR 1407/2016), così come indicato al punto 1 dell'articolo 4.2;
2. mancanza delle copie dei contratti di lavoro delle tre persone in organico previste dal requisito I.3.a - art.4 dell'A alla DGR 1407/2016 (punti 7 e 8 dell'articolo 4.2).
3. mancanza della dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà del Legale Rappresentante (come da fac simile - allegato 10) alla presente, nel quale si dichiara che l'organismo opera nel rispetto delle disposizioni previste dagli articoli 2.4, 2.4.1 e 4 (allegato A alla Delibera di Giunta Regionale n. 1407 del 27/12/2016) riguardo alla normativa di riferimento in materia di accreditamento per l'obbligo d'istruzione;
4. Autocertificazioni e Curricula – Firmate e datate - delle risorse professionali previste dal Requisito I.3.6 - art. 4 - Allegato A alla DGR 1407/2016 (punto 9 dell'articolo 4.2).

Art. 6 – Il dispositivo di accreditamento e il sistema di valutazione

L'accredimento viene rilasciato dalla Regione Toscana a seguito della verifica del possesso dei requisiti minimi dell'Organismo formativo che richiede l'accredimento, come previsti nel

Dispositivo operativo dei requisiti per l'accreditamento degli organismi formativi (art. 4 Allegato A alla delibera G.R.T. n. 968 del 17/12/2007 e ss.mm.ii.).

La verifica del possesso dei requisiti di accreditamento e le verifiche e gli *audit* successive al rilascio dell'accreditamento, finalizzate a controllare il perdurare delle condizioni di accreditamento, sono effettuate dagli operatori del settore regionale competente in materia, che può avvalersi, ove ritenuto opportuno, e per lo svolgimento di specifiche attività, di un soggetto esterno (art. 5 allegato DGR 968/07 e ss.mm.ii.), che eseguirà le attività secondo le direttive ed il controllo regionale.

Art. 7 - Procedura di accreditamento ed esiti possibili delle istruttorie

La Regione al ricevimento della domanda di accreditamento la protocolla ed effettua su di essa una verifica di ammissibilità, una verifica documentale ed una verifica in loco così come indicato nell'Allegato A della DGR 968/07 e ss.mm.ii..

Sulla base di tali verifiche la Regione, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda di accreditamento, decide dell'accreditamento dell'organismo mediante decreto del dirigente del *Settore Sistema Regionale della Formazione. Programmazione IeFP, Apprendistato e Tirocini*.

Gli esiti possibili delle istruttorie delle domande di accreditamento sono i seguenti:

Esito A): *concessione dell'accreditamento*, quando l'organismo soddisfi tutti i requisiti minimi previsti.

Esito B): *rigetto* della domanda di accreditamento, quando l'organismo non soddisfi tutti i requisiti minimi previsti.

Il mancato raggiungimento della soglia minima anche di un solo requisito comporta il non accreditamento dell'organismo.

Art. 8 – Controversie

Eventuali contestazioni mosse dall'organismo formativo devono essere presentate al *Settore Sistema Regionale della Formazione. Programmazione IeFP, Apprendistato e Tirocini*, entro 30 giorni dall'avvenuta conoscenza dell'evento che ha generato la contestazione.

Al fine di risolvere la controversia, il *Settore Sistema Regionale della Formazione. Programmazione IeFP, Apprendistato e Tirocini* può chiedere ulteriore documentazione o supplementi di istruttoria; quindi, sentite le parti, decide in merito.

Contro le determinazioni regionali di:

- dichiarazione di inammissibilità della domanda di accreditamento;
- rigetto della domanda di accreditamento;
- accreditamento;
- sospensione dell'accreditamento;
- revoca dell'accreditamento;
- pronunciamento in merito a controversie

è sempre possibile presentare ricorso nei termini e con le modalità previste dalla legge

Art. 9 - Responsabile del procedimento

Ai sensi della L. 241/90 la struttura amministrativa responsabile dell'adozione del presente avviso è il *Settore Sistema Regionale della Formazione. Programmazione IeFP, Apprendistato e Tirocini*.

Art. 10 - Informazioni

Il presente avviso è reperibile sul sito della Regione Toscana all'indirizzo:

<http://www.regione.toscana.it/-/accreditamento-degli-organismi-formativi> .

Allo stesso indirizzo sono altresì reperibili la “Sezione con le risposte alle domande più frequenti (faq)” e la “Guida alla compilazione del formulario”.

Informazioni sull'avviso possono essere richieste al *Settore Sistema Regionale della Formazione. Programmazione IeFP, Apprendistato e Tirocini della Regione Toscana*:

e-mail: accreditamento@regione.toscana.it

Informativa ex art. 13 D. Lgs n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”

I dati dei quali la Regione Toscana entra in possesso a seguito del presente avviso verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/2003, che prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dei partecipanti.

I dati forniti dagli organismi formativi saranno trattati per le finalità previste dal presente avviso regionale e dalla D.G.R. 968 del 17 dicembre 2007, il loro utilizzo infatti ha come finalità la gestione di tutta la procedura relativa alla costituzione ed alla gestione dell’elenco dei soggetti accreditati costituito ai sensi del Regolamento di attuazione della LR 32/02.

Il conferimento dei dati è pertanto obbligatorio e il loro trattamento sarà effettuato con modalità manuale e informatizzata.

Il titolare del trattamento è: Regione Toscana – Giunta regionale.

Il responsabile regionale del trattamento è il dirigente responsabile del Settore “*Sistema Regionale della Formazione. Programmazione IeFP, Apprendistato e Tirocini*” (tel. 055/4382058; e-mail: settoreformazione@regione.toscana.it).

Il personale operante nell’ambito del Settore “*Sistema Regionale della Formazione. Programmazione IeFP, Apprendistato e Tirocini*” è autorizzato a trattare i dati in quanto espressamente incaricato.

Agli Organismi formativi candidati sul presente avviso competono tutti i diritti previsti dall’art. 7 del Codice, che potranno essere esercitati presso il titolare o i responsabili del trattamento.